



PARERE MOTIVATO
n.130 del 9 Agosto 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante di iniziativa privata al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile Proponenti Francesco Giroto, Roberto Giroto e Oriana dalla Mora. Comune di Treviso e Casale sul Sile (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 agosto 2017 come da nota di convocazione in data 8 agosto 2017 prot. n. 342238;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Struttura di Progetto Strategica Regionale della Biodiversità e dei Parchi con nota prot. n. 200447 del 23.05.2017, per conto della Ditta Proprietaria Francesco Giroto, Roberto Giroto e Oriana dalla Mora, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante di iniziativa privata al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile Comuni di Treviso e Casale sul Sile;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.15160 del 17.07.17 assunto al prot. reg. al n.292555 del 17.07.17 della Soprintendenza archeologica;
- Parere n.127707 del 13.07.17 assunto al prot. reg. al n.291820 del 17.07.17 dell'ULSS 2;
- Parere del 21.07.17 assunta al prot. reg. al n.300603 del 21.07.17 di ARPAV;
- Parere n.2278 del 20.07.17 assunto al prot. reg. al n.298486 del 20.07.17 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile con nota pec 0000786 del 16.03.2017 acquisita al prot. regionale n. 251500 del 27.06.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.138/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 9 agosto 2017, dalla quale emerge che la Variante in oggetto è relativa alla modifica della zonizzazione di un'area attualmente classificata nella cartografia del Piano Ambientale del Parco del Sile come "zona ad urbanizzazione controllata", in "zona agricola di tutela paesaggistica" in quanto i proprietari hanno manifestato la volontà di continuare a utilizzare l'area solo per fini agricoli, privilegiando un'agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale, mantenendo quindi inedificata l'area e alla modifica della zonizzazione di un'area di pertinenza di area adiacente adibita ad attività produttiva e utilizzata solo per lo stoccaggio dei prodotti edilizi prefabbricati finiti, già da prima dell'istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è attualmente classificata come "zona agricola ad orientamento colturale", in "zona ad urbanizzazione controllata", prendendo atto e correggendo così un probabile errore nella cartografia del Piano Ambientale, anche in considerazione del fatto che rimangono invariate le categorie di copertura del suolo per l'area in esame e come esplicitamente evidenziato anche nel verbale di adozione della Variante da parte dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Infatti, nel verbale di deliberazione n. 4 del 13.07.2016 del Consiglio dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, è espressamente indicato come, "la proposta di variante della Immobiliare TRE s.r.l. prende atto di un probabile errore nella cartografia del Piano Ambientale, che ha classificato come "zona agricola ad orientamento colturale" l'area di pertinenza dell'attività produttiva, già utilizzata, prima dell'istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (L.R. 8/1991), come ricovero di prodotti edilizi, come comprovato da documentazione, anche fotografica, a corredo della domanda."



Sostanzialmente, la Variante in oggetto, anche secondo quanto evidenziato dal Valutatore, non comporterà modifiche a livello di uso del suolo come evidenziato nella documentazione fornita ed evidente nelle foto aree storiche a supporto dell'istanza, rimanendo quindi invariate le categorie di copertura del suolo per l'area in esame, secondo quanto evidenziato anche nella Relazione Istruttoria VIncA.

Tutto ciò considerato, si ritiene che la "Variante di iniziativa privata al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile Proponenti Francesco Girotto, Roberto Girotto e Oriana dalla Mora", nei comuni di Treviso e Casale sul Sile, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.

Ogni progetto e intervento che interverrà nelle suddette aree vincolate dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la "Variante di iniziativa privata al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile Proponenti Francesco Girotto, Roberto Girotto e Oriana dalla Mora", nei comuni di Treviso e Casale sul Sile, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali consultate.

Con la raccomandazione che, ogni progetto e intervento che interverrà nelle aree vincolate dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine